Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 giugno 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 22 dicembre 1949
registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1950
registro Esercito n. 13, foglio n. 96.

Sono revocate dal 4 aprile 1949 le seguenti decorazioni al valor militare conferite all'ex generale di Corpo d'armata MISCHI Archimede di Ulisse, con i decreti a fianco di ciascuna indicati:

medaglia d'argento al valor militare: decreto luogotenenziale 1° giugno 1916;

medaglia d'argento al valor militare: decreto luogotenenziale 20 agosto 1916;

medaglia d'argento al valor militare: decreto luogotenenziale 16 novembre 1916;

medaglia d'argento al valor militare: regio decreto 10 agosto 1923;

medaglia d'argento al valor militare: regio decreto 15 dicembre 1936.

(2702)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1950, n. 367.

Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa per la pubblicazione e stampa della descrizione allegata ad una domanda di brevetto per invenzione industriale è fissata nella seguente misura:

a) se la descrizione non supera le 10 pagine di scrittura o è di 10 pagine . . . . L. 3.000

b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura ma non le 20 o è di 20 pagine . » 6.000

c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura ma non le 50 o è di 50 pagine . » 20.000

d) se la descrizione supera le 50 pagine di scrittura ma non le 100 o è di 100 pagine » 40.000

e) se la descrizione supera le 100 pagine » 80.000

Art. 2.

Il limite di L. 600 (seicento) annue di cui all'art. 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, ed all'art. 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, viene elevato a L. 20.000 annue.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PICCIONI — TOGNI — LOMBARDO — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 368.

Erezione in ente morale dell'Associazione Radiotecnica Italiana (A.R.I.).

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione, l'Associazione Radiotecnica Italiana (A.R.I.) costituita dal 1° gennaio 1927 senza limitazione di durata viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1950, n. 369.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Motta Sant'Anastasia (Catania).

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 25 maggio 1944, integrato con postilla 21 febbraio 1949 e dichiarazione 10 ottobre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Motta Sant'Anastasia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1950, n. 370.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Paternopoli (Avellino).

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Paternopoli (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1950, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Venosa (Potenza).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa in data 1° gennaio 1936, relativo alla dissacrazione della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Venosa (Potenza) e la sede della parrocchia omonima viene trasferita nella Chiesa di San Filippo Neri in detto Comune, conservando lo stesso titolo.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1950.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Visto lo schema di statuto redatto dal Consiglio direttivo del suddetto Consorzio ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, vistato dal Ministro ad interim per l'industria e il commercio.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1950

EINAUDI

BERTONE — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 8. — BRUNO

Statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona

Art. 1.

Il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, istituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579 e di cui fanno parte la provincia, il comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona, ha sede in Verona.

L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente statuto e per quanto esso non dispone, dalle norme del titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto siano compatibili con il decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579.

Art. 2.

Il Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi provvederà in particolare:

a) a studiare e a curare l'esecuzione progressiva del piano delle opere e dei lavori necessari per un'idonea e completa sistemazione dei servizi generali della zona;

b) a chiedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, l'espropriazione degli immobili, compresi nei confini della zona agricolo-industriale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del detto decreto legislativo;

c) a svolgere ed a promuovere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona agricolo-industriale e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 3.

Il Consorzio ha un patrimonio di 6.000.000 di lire conferito in parti uguali dai tre enti consorziati con deliberazioni adottate nelle forme di legge.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato, se necessario per il raggiungimento dei fini dell'Ente con ulteriori conferimenti volontari degli enti consorziati.

Art. 4.

Il Consorzio provvede all'esplicazione della sua attività mediante:

a) le rendite del proprio patrimonio;

b) l'importo dei sopraprezzi sulle aree espropriate ed assegnate, fissate a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, dal Ministro per l'industria e il commercio;

c) corrispettivi vari, contributi volontari di Enti pubblici e privati, e ogni altro provento.

Art. 5.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai conferimenti da ciascuno di essi deliberati ed approvati dalle autorità tutorie.

Art. 6.

Per gli acquisti necessari per l'esecuzione delle opere di competenza del Consorzio di cui all'art. 2 del decreto istitutivo, si applica l'art. 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 7.

Le funzioni del presidente del Consorzio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono esercitate in caso di assenza o di impedimento del medesimo dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi del Consorzio, e l'esercizio di tutti i poteri attribuiti al Consorzio dal decreto istitutivo.

Il Consiglio nomina tutti gli impiegati e dipendenti del Consorzio determinando le condizioni di impiego e di lavoro.

Art. 9.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario o gli altri due membri lo richiedano e comunque non meno di una volta al mese. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sua sostituzione provvederà l'Ente partecipante cui spetta la nomina. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno due membri. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 10.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitata da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è costituito:

a) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) da un revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

La Presidenza del collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso per eventuali spese di viaggio e di soggiorno fuori Verona.

Al presidente e agli altri membri del Consiglio può essere assegnata una indennità di carica da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio, al principio di ogni esercizio.

Con deliberazione del Consiglio viene pure determinata la rimunerazione dei revisori dei conti.

Art. 12.

L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'esame del collegio dei revisori: questo dovrà compiere il suo esame, compilare e presentare al Consiglio direttivo la propria relazione non più tardi del 15 aprile.

Entro il 30 aprile il bilancio del Consorzio, munito delle relazioni del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori, dovrà essere inviato al Ministero dell'industria e del commercio e a quello del tesoro per l'approvazione.

Art. 13.

Per il primo quadriennio gli utili di gestione di ciascun esercizio vanno per intero alla gestione successiva.

Dopo il primo quadriennio gli utili netti devono essere attribuiti per almeno il 50 % al fondo patrimoniale e per il resto pro quota ai partecipanti.

Nel caso che uno o più esercizi fossero chiusi in perdita non coperta dalla riserva, gli utili degli esercizi successivi sono destinati, prima di qualsiasi prelevamento, a reintegrare detta perdita.

Il Ministro ad interim per l'industria e il commercio:
BERTONE

(2803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950.

Classificazione, tra le strade provinciali, della strada denominata Sarno-Ponte sul Sarno della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 2 ottobre 1948, n. 792, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Sarno, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata Sarno-Ponte sul Sarno;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*), sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 7 marzo 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Sarno-Ponte sul Sarno, della lunghezza di km. 2,580, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1950
Registro Lavori pubblici n. 12, foglio n. 122

(2768)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Catignano (Pescara).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Catignano (Pescara), sig. Di Proflo Amedeo, ha dato prova recentemente di assoluta incomprensione dei doveri derivantegli dalla carica, in dipendenza della sua azione contrastante con le più elementari norme in materia di pubblica sicurezza.

Infatti, il 10 aprile 1950, permetteva che avessero luogo dei balli nella osteria di cui egli è titolare, in contrada « Sterpara », da parte di una comitiva di circa centosettanta persone, che affluite da vari centri della Provincia, si erano ivi riunite consumando abbondante vino. Successivamente, quando i convenuti si recarono, con atteggiamento provocatorio ed oltraggioso, nel centro abitato per partecipare ad un comizio, il detto sindaco, invece di indurli alla calma, aggravava ancor più la situazione autorizzandoli a continuare i balli nella piazza principale del paese, in dispregio alle disposizioni dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comportamento di costoro destava tra la popolazione un giusto risentimento, tramutatosi presto in panico, a seguito della rissa da essi provocata, per cui si rendeva necessario l'intervento della forza pubblica per ristabilire l'ordine e la calma.

Il Prefetto di Pescara, considerato che nelle suesposte circostanze il sindaco suddetto, anzichè attenersi agli obblighi impostigli dalle sue funzioni, ha contribuito, con la sua condotta, a creare i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico, lo ha sospeso dalla carica, proponendone a questo Ministero la rimozione, a' termini dell'art. 149, comma settimo, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ritenuto che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale il provvedimento di rimozione viene adottato congiuntamente alla sanzione della ineleggibilità del Di Profio per il periodo di tre anni, ai sensi del comma ottavo del ripetuto art. 149.

Roma, addì 7 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Catignano (Pescara), sig. Di Profio Amedeo, violando i doveri derivantigli dalla carica, ha creato i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 marzo 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Di Profio Amedeo, sindaco di Catignano (Pescara), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1950

EINAUDI

SCELBA

(2804)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Concessione di piscicoltura nei laghi Arno, Avio, Baitone, Salarno e Benedetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, n. 148, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Viste le domande in data 3 aprile 1948 e 5 aprile 1948, prodotte dalla Società Edison allo scopo di ottenere in concessione di piscicoltura le acque dei laghi Benedetto, Avio, Baitone, Salarno ed Arno esistenti nei comuni di Temù, Edolo e Valsaviore;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del genio civile di Brescia;

Presa visione della ricevuta n. 2637 di pos. 284580/1191 del deposito di L. 20.000 effettuato dalla Società richiedente il 5 maggio 1949 presso la Sezione della tesoreria provinciale di Milano, Servizio depositi della Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato l'8 ottobre 1949 presso la Prefettura di Brescia, nonchè le postille ad esso apposte in data 1° dicembre dello stesso anno, e l'annessa planimetria facente parte integrante del disciplinare medesimo;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura alla Società Edison, con sede in Milano, le acque dei laghi Avio, Baitone, Salarno, Arno e Benedetto esistenti nei comuni di Temù, Edolo e Valsaviore.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 10.000 (diecimila) nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 49, foglio n. 70. — BERITELLI

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella «II Mostra internazionale scambi occidente» di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato ordinatore della «II Mostra internazionale scambi occidente» pervenuta in data 15 maggio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale scambi occidente » che avrà luogo a Torino dal 30 settembre al 20 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro: TOGNI

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « III Mostra internazionale del cinema a formato ridotto » di Gardone Riviera (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del direttore della Mostra internazionale del cinema a formato ridotto pervenuta in data 19 maggio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale del cinema a formato ridotto » che avrà luogo a Gardone Riviera (Brescia), dall'8 al 18 settembre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro: TOGNI

(2772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ripa in comune di Seravezza

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1950, n. 1871, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ripa in comune di Seravezza, approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1948, è prorogato fino al 22 luglio 1953.

(2808)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pontassieve (Firenze)

Con decreto Ministeriale 9 maggio 1950, n. 1869, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Pontassieve, approvato con decreto Ministeriale 31 maggio 1948, prorogato fino al 31 maggio 1952.

(2809)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1950, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avanzato dall'ex operaio temporaneo autista Abello Giovanni avverso provvedimento di licenziamento 15 febbraio 1944, adottato dal governo della repubblica sociale italiana e convalidato con provvedimento 23 settembre 1948.

(2810)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1950, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'ing. Diegoli Giuseppe, avverso la deliberazione di dispensa dal servizio del commissario straordinario del Consorzio della grande bonificazione ferrarese in data 9 maggio 1945.

Con il decreto medesimo è stato inoltre respinto il ricorso prodotto dall'ing. Diegoli avverso la deliberazione in data 5 maggio 1945, del commissario anzidetto, di revoca dall'incarico conferitogli di direttore generale del Consorzio della grande bonificazione ferrarese.

(2750)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Ferretti Guglielmo, avverso la deliberazione del commissario prefettizio del Consorzio di bonifica del 2° circondario Polesine San Giorgio in data 7 settembre 1945, con la quale lo dichiarava dimissionario d'ufficio.

(2754)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1950, è stato dichiarato irricevibile per decorrenza del termine per ricorrere il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ferlenghi Clemente fu Luigi, avverso provvedimento di licenziamento.

(2748)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giulio Costa fu Scipione, nato a Sassari il 22 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Sassari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(2776)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Servolini Luigi, avverso la sua esclusione dalla Commissione per la maturità classica quale membro aggregato per la storia dell'arte presso il liceo-ginnasio di Forlì.

(2758)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Baldratti Sergio, avverso il provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), in data 14 settembre 1948.

(2756)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ramponelli Roberto di Luigi, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 356-MI.

(2774)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Minervini Ignazio, avverso la deliberazione n. 32/147 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Savona, con la quale veniva respinta la sua richiesta di riammissione in servizio.

(2759)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Longobardi.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 giugno 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 5250, sita nella spiaggia di Longobardi, riportata in catasto al foglio n. 35 del Comune omonimo.

(2619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1950, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipatrice » già cooperativa tra pescatori ed affini « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli, ed è stato nominato commissario il rag. Gino Grossi, funzionario della Prefettura di Napoli.

(2775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 113

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,80	143,50
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,78	143,55
» Torino	624,82	144 —
» Trieste	624,80	143,50
» Venezia	624,80	143,50

Media dei titoli del 27 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,625
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	100,375
Redimibile 3,50 % 1934	74,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % 1936	95,925
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,625
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 143,52

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, numero 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani di caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'ammissione ai concorsi senza limiti di età degli impiegati civili statali di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3./1.3.1 in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli aiuti ed assistensi universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, numero 2241.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) Estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio.

B) Certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

C) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

D) Certificato del casellario giudiziale.

E) Certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

F) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui si aspira.

G) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di avere presentato domanda per il riconoscimento della qualifica a cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante un'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

H) Titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzato, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso.

I) Copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato.

L) Certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età.

M) Stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4 lettera *A*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria dello Stato come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a cinque per la lingua o le lingue che, oltre a quella di obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1950
Registro Presidenza n. 36, *foglio n.* 211.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

A) I. — *Igiene generale*:

1) Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e auto-depurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2) Acqua. Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3) Aria. Fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimazione.

4) Abitazione Scelta e preparazione del terreno Mezzi di difesa contro l'umidità Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività Ventilazione naturale ed artificiale, riscaldamento e raffreddamento Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto Sistema di fognature e loro valore igienico Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami Spazzatura domestica e stradale Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6) Alimentazione Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7) Vestiario Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. — *Igiene speciale*:

1) Igiene rurale Case rurali Alimentazione degli agricoltori Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali Educazione igienica del contadino Bonifiche agricole.

2) Igiene urbana Risanamenti urbani Piani regolatori Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) Fognatura urbana Macelli, pescherie, mercati Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) Polizia mortuaria.

3) Principii informativi di eugenetica antropometrica Igiene della infanzia Igiene della gravidanza e del parto Allattamento naturale, artificiale e misto Surrogati del latte Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4) Igiene dell'età scolastica Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche Arredamento Malattie scolastiche Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro Educazione fisica Igiene dello sport.

5) Igiene industriale e del lavoro Protezione dell'operaio nel lavoro Ambienti di lavoro Malattie del lavoro Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6) Igiene ospedaliera Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (Ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi Igiene carceraria (edifici per carcerati).

7) Igiene dei trasporti Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti Profilassi delle malattie infettive a bordo Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e le merci.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) Generalità sulle malattie infettive Epidemie ed endemie Focolai di endemicità Fonti di infezione Veicoli Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi Predisposizione individuale Fattori sociali Disinfezione e disinfestazione Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo Scarlattina Vaiuolo e Alastrim Parotite epidemica Pertosse Influenza Encefalite letargica Meningite cerebro-spinale epidemica Poliomielite anteriore acuta - Febbre tifoide Infezioni da paratifii e salmonellosi in genere Dissenteria bacillare Difterite e crup Reumatismo poliarticolare acuto Febbre puerperale Erisipela Piemia e setticemia Tetano, Blenorragia Ulcera molle Sifilide Lebbra Tubercolosi umana Febbre ondulante Dengue Dermotifo e febbri dermotifosimili Tifo ricorrente Spirochetosi ittero infettiva Epatie epidemica Malaria Colera asiatico Peste bubbonica Febbre gialla Leishmoniosi Tripanosomiasi Amebiasi - Anchilostomiasi Filariosi Bilarziosi Tracoma Scabbia Tigna favosa Rabbia Carbonchio sintomatico e Carbonchio ematico Afta epizzotica Morva Actinomicosi Trichinosi Psitacosi.

C) *Lingua estera*:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca od inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1) di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia clinica.

2) di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: infezioni stafilococciche Erisipela Infezioni puerperale Gonorrea Meningite cerebro-spinale epidemica Febbre ondulante Febbre tifoide Infezioni paratifiche Dissenteria bacillare Difterite Tubercolosi umana Lebbra Tetano Colera asiatico Peste bubbonica Tifo esantematico Carbonchio ematico Morva Actinomicosi - Dissenteria amebica Tripanosomiasi Malaria - Febbre ricorrente Sifilide - Spirochetosi ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria - fotometria).

PROVA ORALE TECNICA.

1) Materie delle prove scritte.

2) Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi della statistica demografica Popolazione assoluta e relativa Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione La natalità e la nuzialità Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per causa di morte e simili) La morbilità I movimenti migratori.

3) Legislazione e ordinamento sanitario nella Repubblica - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 Disposizioni legislative e regolamentari: per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza, 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aereo-navigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, numero 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706, per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 luglio 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitaria infermieristica e di igiene sociale 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368, e 23 giugno 1933, n. 904.

4) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Repubblica.

PROVA DI LINGUA ESTERA.

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 1° marzo 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

(2777)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 16 gennaio 1950, n. 3104, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Gino Romano, vice prefetto.

Membri:
prof. Giuseppe Sangiorgi;
prof. Riccardo Giusa;
dott. Nicolò Gandolfo, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Giulio Buogo.

Segretario:
dott. Francesco Noja.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bari.

Roma, addì 26 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2736)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per il conferimento di posti di segretario capo di 3ª classe (grado V) vacanti nei Comuni indicati nell'accluso elenco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo di 3ª classe (grado 5°), vacanti nei Comuni indicati nell'accluso elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi, abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 1-*sub* 183, comma secondo e terzo della legge 27 giugno 1942, n. 851;

c) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 della citata legge.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della amministrazione civile) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* unica domanda, in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono indicare nell'istanza d'ammissione le sedi in ordine di preferenza, ove intendano essere assegnati in caso di eventuale nomina.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti lo stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia.

Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

L'assegnazione delle sedi viene fatta tenendo presente l'ordine della graduatoria e le aspirazioni e preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

Elenco delle segreterie comunali di grado V, vacanti nelle seguenti Provincie:

Provincia di Ancona:
1) Filottrano; 2) Arcevia.

Provincia di L'Aquila:
1) Castel di Sangro.

Provincia di Arezzo:
1) Anghiari; 2) Bucine; 3) Civitella in Val di Chiana; 4) Foiano della Chiana.

Provincia di Ascoli Piceno:
1) Acquasanta.

Provincia di Asti:
1) Consorzio Castagnole Lanze-Coazzolo; 2) Nizza Monferrato.

Provincia di Avellino:
1) Calitri; 2) Bisaccia; 3) Lacedonia; 4) Consorzio Candida-Montefalcione; 5) Montoro Inferiore; 6) Sant'Angelo dei Lombardi; 7) Solofra.

Provincia di Bari:
1) Noicattaro; 2) Polignano; 3) Sannicandro; 4) Toritto; 5) Acquaviva delle Fonti.

Provincia di Belluno:
1) Forno di Zoldo.

Provincia di Benevento:
1) San Bartolomeo in Galdo.

Provincia di Bergamo:
1) Consorzio Fontanella-Barbata.

Provincia di Brindisi:
1) Cisternino; 2) San Pietro Vernotico.

Provincia di Campobasso:
1) Agnone.

Provincia di Caserta:
1) Mondragone.

Provincia di Catanzaro:
1) Cutro; 2) Filadelfia; 3) Serra San Bruno.

Provincia di Cosenza:
1) Bisignano; 2) Cassano Ionio; 3) Longobucco; 4) Luzzi.

Provincia di Cuneo:
1) Boves; 2) Consorzio Dogliani-Somano.

Provincia di Enna:
1) Aidone; 2) Calascibetta; 3) Pietraperzia.

Provincia di Ferrara:
1) Berra; 2) Ostellato; 3) Formignana.

Provincia di Firenze:
1) Lastra a Signa; 2) Marradi.

Provincia di Foggia:
1) Candela; 2) San Ferdinando di Puglia.

Provincia di Forlì:
1) Sogliano al Rubicone; 2) Bertinoro; 3) Cesenatico; 4) Modigliana; 5) Predappio; 6) Santa Sofia; 7) Bagno di Romagna.

Provincia di Frosinone:
1) Arpino; 2) Ceprano; 3) Roccasecca.

Provincia di Grosseto:
1) Manciano; 2) Sorano.

Provincia di Latina:
1) Cori.

Provincia di Lecce:
1) Carmiano; 2) Casarano; 3) Leverano; 4) Monteroni; 5) Squinzano; 6) Taviano.

Provincia di Livorno:
1) Campiglia Marittima.

Provincia di Lucca:
1) Altopascio; 2) Borgo a Mozzano.

Provincia di Mantova:
1) Castiglione delle Stiviere; 2) Roncoferraro; 3) Marcaria.

Provincia di Matera:
1) Bernalda; 2) Grassano; 3) Montescaglioso; 4) Stigliano.

Provincia di Messina:
1) Capo d'Orlando; 2) Novara di Sicilia; 3) Villafranca Tirrena.

Provincia di Modena:
1) Concordia; 2) Formigine; 3) Serramazzoni.

Provincia di Napoli:
1) Boscoreale; 2) Cercola; 3) Mugnano di Napoli; 4) Palma Campania; 5) Poggiomarino; 6) Procida; 7) Sant'Antonio Abate; 8) Cardito; 9) Sorrento.

Provincia di Nuoro:
1) Consorzio Bosa-Modolo; 2) Consorzio Cuglieri-Sennariolo; 3) Macomer.

Provincia di Padova:
1) Borgoricco; 2) Albignasego; 3) Campodarsego.

Provincia di Palermo:
1) Alia; 2) Gangi; 3) Petralia Soprana; 4) Valledolmo; 5) Villabate.

Provincia di Parma:
1) Neviano degli Arduini; 2) Traversetolo.

Provincia di Pavia:
1) Consorzio Gropello Cairoli-Villanova d'Ardenghi; 2) Consorzio Sannazzaro-Scaldasole; 3) Stradella.

Provincia di Pesaro e Urbino:
1) Pergola; 2) Fossombrone.

Provincia di Pescara:
1) Pianella.

Provincia di Potenza:
1) Muro Lucano; 2) Palazzo San Gervasio.

Provincia di Ragusa:
1) Chiaramonte Gulfi; 2) Ispica.

Provincia di Ravenna:
1) Russi.

Provincia di Reggio Calabria:
1) Ardore; 2) Caulonia; 3) Laureana di Borrello; 4) Montebello Ionico; 5) Villa San Giovanni.

Provincia di Reggio Emilia:
1) Casalgrande; 2) Reggiolo.

Provincia di Salerno:
1) Baronissi; 2) Fisciano; 3) Capaccio; 4) Sala Consilina; 5) Consorzio Amalfi-Atrani.

Provincia di Siena:
1) Asciano; 2) San Gimignano; 3) Sinalunga.

Provincia di Siracusa:
1) Floridia; 2) Palazzolo Acreide.

Provincia di Taranto:
1) Castellaneta; 2) Crispiano; 3) Laterza; 4) Lizzano.

Provincia di Teramo:
1) Civitella Tronto; 2) Colonnella; 3) Montorio al Vomano.

Provincia di Trapani:
1) Paceco; 2) Pantelleria.

Provincia di Trento:
1) Cavalese.

Provincia di Treviso:
1) Volpago del Montello.

Provincia di Udine:
1) Buia; 2) Pasiano di Pordenone.

Provincia di Varese:
1) Samarate.

Provincia di Venezia:
1) Musile di Piave; 2) Campolongo Maggiore; 3) Martellago; 4) Santa Maria di Sala.

Provincia di Vercelli:
1) Consorzio Praj-Crevacuore.

Provincia di Verona:
1) Valeggio sul Mincio; 2) Zevio; 3) Cerea.

Provincia di Vicenza:
1) Consorzio Castelgomberto-Brogliano; 2) Consorzio Orgiano con Alonte.

Provincia di Viterbo:
1) Soriano nel Cimino.

(2811)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Alcamo (Trapani).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (gr. III) vacante nel comune di Alcamo (Trapani) indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1950;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Alcamo (Trapani), nell'ordine come appresso indicato:

1. Rossetti Ermenegildo . . . . punti 95,84 su 132
2. Norcia Federico . . . . » 89,18 »
3. D'Antonio Francesco . . . . » 87,70 »
4. Calabrò Vincenzo . . . . . » 86 — »
5. Mazzoni Francesco . . . . » 84,58 »
6. De Cesaris Enrico . . . . . » 84,50 »
7. Baraldi Dario . . . . . . » 84,24 »
8. Zito Lodovico . . . . . » 83,56 »
9. Lanzara Andrea . . . . . . » 82,59 »
10. Mona Vito Nicola . . . . » 78,50 »
11. Cappello Agostino . . . . . » 75,90 »
12. Perta Angelo . . . . » 74,75 »
13. Sardo Gabriele . . . » 74,39 »
14. Natale Antonio . . . . . » 73 — »
15. Brunetti Giulio . . . . . » 77,43 »
16. Verceroso Giuseppe . . . . » 70,95 »
17. Russo Bucarelli Archita . . . » 70,52 »
18. Ferro Girolamo . . . . . » 69,72 »
19. Labianca Cosimo . . . . » 69,33 »
20. Sardella Pasquale » 69,23 »
21. Cantarini Giulio » 68,86 »
22. Chiarello Salvatore, coniugato » 68,50 »
23. Arnone Vincenzo, celibe » 68,50 »
24. Ferraro Domenico . » 67,81 »
25. Manzini Dario . » 64,50 »
26. Costanzo Giuseppe . . . » 63,45 »
27. Montanaro Pierino . . . » 61,14 »
28. Condemi Bruno . . . . . » 60 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

(2813)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per n. 70 posti in convitto e per n. 625 borse di studio.

Assistenza scolastica agli orfani degli iscritti.

CONVITTI

I nuovi posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1950-51, mediante concorso per titoli, agli orfani degli iscritti sono complessivamente 70, dei quali 15 riservati agli orfani che intendano frequentare scuole a tipo professionale, industriale o agrario.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1950.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente od eventualmente in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1950-51 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

65 da L. 5.000 per le scuole elementari;
100 » » 10.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;
70 » » 18.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico ed i corsi di studio equiparati;
100 » » 35.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
10 » » 40.000 per corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1950-51 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

120 da L. 18.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico e i corsi di studio equiparati;
150 » » 35.000 per le università o gli altri istituti di istruzione superiore;
10 » » 40.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni di ammissibilità ai concorsi.

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato;

b) i figli di dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in servizio attivo.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli dei dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o l'università. Egli deve inoltre aver conseguito la promozione, l'ammissione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno corrente 1949-50.

Il concorrente già iscritto all'università, deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati, entro la sessione autunnale 1949-50.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93 Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 31 luglio 1950 per gli aspiranti a posti in convitto od a borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori o superiori;

il 15 dicembre 1950 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire; inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio dell'iscritto;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da questo o da altro Ente;
7) estratto dell'atto di morte della moglie (o del marito) dell'iscritto, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni;

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre esibire una dichiarazione dell'università attestante che il corso da seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che avrà inizio nell'anno accademico 1950-51; il candidato potrà anche produrre le pubblicazioni ed i certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile devono esere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, o indennità di buonuscita o assegno vitalizio, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai numeri 1), 3), 6), 9) del capo precedente, nonchè di una dichiarazione della Amministrazione, da cui dipende l'iscritto, attestante che lo steso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Roma, addì 18 giugno 1950

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(2838)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), riservato al personale statale, indetto con decreto Ministeriale 24 dicembre 1949.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 dicembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 81 in data 6 aprile 1950), con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 20 luglio 1950 il termine utile (5 giugno 1950) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a diciannove posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 81 in data 6 aprile 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro n. 19, foglio n. 197. — TEMPESTA

(2816)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Annullamento dell'esito riportato da sei candidati nel concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4018.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 4018 del 17 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1946 al registro n. 1, foglio n. 111, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 8053 del 12 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1949 al registro n. 12, foglio n. 307, che approvava la graduatoria degli idonei del suindicato concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41/24/233/92004 in data 7 maggio 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato l'esito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato ai reduci, di cui al decreto Ministeriale n. 4018 del 17 maggio 1946, conseguito dai seguenti candidati, non possedendo i medesimi il prescritto requisito militare:

Chittò Amedeo: 50° in graduatoria;
Crosa Giuseppe: 78° in graduatoria;
Gilioli Mirco: 450° in graduatoria;
Serriolo Eraldo: 552° in graduatoria;
Spadori Vittorio: 574° in graduatoria;
Baccheretti Enzo: 576° in graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1950
Registro bilancio Trasporti n. 17, foglio n. 101. — CASABURI

(2815)

Aumento del 10 % dei cinquanta posti di alunno d'ordine in prova degli uffici messi a concorso con decreto Ministeriale 27 agosto 1947, n. 1371.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1950, n. 3236, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1950 al registro n. 15, foglio n. 158, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova degli uffici;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 1950 circa l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'aumento del decimo del numero dei posti messi a concorso;

Vista la nota n. 72907/12106 del 18 febbraio 1950, con cui la prefata Presidenza autorizza questa Amministrazione a far luogo all'assunzione, in ordine di graduatoria, dei primi cinque idonei oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41/24/233/98486 in data 7 maggio 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad assumere in prova, con decorrenza 1° giugno 1950, i sottoelencati candidati riusciti idonei nel concorso a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova degli uffici:

1. Zecchiaroli Fioravanti Mario: 55° in graduatoria;
2. Bellotto Publio: 56° in graduatoria;
3. Grifoni Ermete: 57° in graduatoria;
4. Gattino Attilio: 58° in graduatoria;
5. Assumma Demetrio: 59° in graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1950
Registro bilancio Trasporti n. 17, *foglio n.* 100. — CASABURI

(2814)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 33757 del 28 novembre 1949, con il quale si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947;

Visto il decreto prefettizio 37422 del 31 dicembre 1949, con il quale si designavano i vincitori delle singole condotte;

Viste le rinunzie alla nomina pervenute da parte di alcuni concorrenti;

Tenute presenti le dichiarazioni di opzione presentate dai medici che, a seguito delle rinunzie di cui sopra, sono stati interpellati perchè dichiarassero il loro gradimento alla nomina per le sedi stessi vacanti;

Viste le domande dei concorrenti che seguivano in ordine di graduatoria il dott. Grimaldeschi Gastone, ultimo nominato con il precedente decreto del 31 dicembre e tenute presenti le condotte da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuna segnata:

1. Fiorito Stefano Carlo; Pienza (Monticchiello);
2. Di Ruggiero Vito: Piancastagnaio (Saragiolo);
3. Vecchioni Cipriano: Radicondoli (Belforte);
4. Della Corte Salvatore: Chiusdino (Montalcinello);
5. Martini Raffaello: Castiglione d'Orcia (Vivo).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 30 maggio 1950

Il Prefetto.

(2610)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario aggiunto presso il civico macello di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1949, n. 10745, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario aggiunto presso il civico macello di Brescia;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 21 settembre 1949, n. 20415.2.11258 e 25 novembre 1949, n. 20415/2/3240, con i quali si procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1950, n. 11596, con il quale veniva disposta l'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice chiusi in data 7 giugno 1950;

Visti gli articoli 55 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario aggiunto al civico macello di Brescia, di cui in premessa:

dott. Gadaldi Andrea, prove pratiche 45, prove scritte 41,5, prove orali 45, titoli 30, totale 161,5.

2. — Il dott. Gadaldi Andrea è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Brescia, addì 8 giugno 1950

Il prefetto: ARIA

(2692)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.